



# COMUNE DI VALVASONE ARZENE

*(Provincia di Pordenone)*

## REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DEGLI OGGETTI RITROVATI

Approvato dal Consiglio Comunale di Valvasone con deliberazione n. 45 del 29 settembre 2011

**ESECUTIVO A TUTTI GLI EFFETTI IN DATA: 10 DICEMBRE 2011**

*Regolamento individuato quale normativa applicabile nel Comune di Valvasone Arzene con deliberazioni conformi  
dei Consigli Comunali di Arzene e Valvasone nella seduta del 30 dicembre 2014*

**REGOLAMENTO COMUNALE**  
**PER LA GESTIONE DEGLI OGGETTI RITROVATI**

**Art. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

Il presente regolamento disciplina le funzioni che il Codice Civile attribuisce al Sindaco in materia di cose mobili smarrite e ritrovate da terzi in qualunque circostanza nel territorio del comune di Valvasone [Arzene].

Ai sensi del vigente regolamento è attribuita all'ufficio di Polizia Locale la competenza in materia di oggetti rinvenuti.

**Art. 2 - AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO**

Le disposizioni del presente regolamento si applicano agli oggetti ritrovati nell'ambito del territorio comunale qualora smarriti e non immediatamente riconducibili al legittimo proprietario.

Sono assimilati alle cose mobili esclusivamente i veicoli a propulsione muscolare.

Le disposizioni del presente regolamento non si applicano alle armi, munizioni o esplosivi, alle cose in stato di abbandono, ai veicoli abbandonati con targa o numero di telaio che permette l'identificazione ed ai relitti di aeromobili.

**Art. 3 - RICEZIONE DEGLI OGGETTI RITROVATI**

Ogni oggetto ritrovato nel territorio comunale e consegnato presso il comando di polizia municipale deve essere registrato con annotazione in apposito registro e mediante la redazione di un verbale di ricezione contenente la descrizione dell'oggetto e le circostanze del ritrovamento di cui il ritrovatore riceve copia.

Non vengono registrati i portafogli vuoti o che comunque non contengono alcun documento di identificazione, gli occhiali, le chiavi e le agende anonime. Questi oggetti rimarranno per novanta giorni depositati informalmente presso il Comando a disposizione di chi avendo titolo volesse provvedere al loro ritiro dopodiché verranno distrutti.

**Art. 4 - OGGETTI DI VALORE E DENARO**

Le somme di denaro, gli oggetti preziosi o di valore sono depositati in apposite strutture idonee a custodirli. La valuta straniera viene cambiata in Euro.

**Art. 5 - OGGETTI DEPERIBILI, NOCIVI O SOSPETTI TALI**

I beni deperibili per i quali non sia possibile individuare il proprietario in tempo utile per l'integrale restituzione e che il ritrovatore non intende trattenere, possono essere devoluti in beneficenza alla parrocchia o associazioni di volontariato o distrutti entro 48 ore dall'avvenuto deposito, facendone annotazione sull'apposito registro.

Per motivi di igiene si può procedere all'immediata distruzione degli oggetti consegnati redigendo apposito verbale di distruzione.

Qualora si riscontri che all'interno di oggetti consegnati vi siano sostanze pericolose, nocive o comunque sospette tempestivamente ne viene trasmessa comunicazione alle competenti autorità di polizia e sanitarie.

#### **Art. 6 - PUBBLICITA' DEL RITROVAMENTO**

Ai sensi dell'art. 928 del Codice Civile l'avvenuta consegna degli oggetti rinvenuti è resa nota tramite pubblicazione degli elenchi all'albo pretorio *on line* del comune, dove resterà per 30 giorni.

Contestualmente gli elenchi potranno essere pubblicati sul sito internet del comune e resi noti alla cittadinanza in altre forme, che però non comportino impegni di spesa per il comune.

#### **Art. 7 - RESTITUZIONE DOCUMENTI**

Qualora vengano consegnati documenti aventi valore certificativo ed identificativo (quali passaporti, carte d'identità, patenti di guida, carte e certificati di omologazione, certificati di idoneità alla guida, tessere sanitarie, licenze di caccia e pesca, libretti di risparmio o carte di credito, tessere di identificazione o badge rilasciate da ditte od enti ai propri dipendenti, abbonamenti ai trasporti pubblici, tessere e libretti universitari) questi vengono inviati all'ente emittente nel caso in cui i diretti interessati non venissero rintracciati o non si curassero del ritiro.

I documenti appartenenti a cittadini stranieri vengono inviati ai relativi consolati o ambasciate.

#### **Art. 8 - RESTITUZIONE AL PROPRIETARIO**

Chi si dichiara legittimato al ritiro dell'oggetto ritrovato ha l'onere di fornire al Comando la descrizione particolareggiata del medesimo ed esibire, qualora presentata, la denuncia di furto o di smarrimento alle competenti autorità di pubblica sicurezza.

L'ufficio accerta ai sensi dell'art. 931 del codice civile che colui che si presenta a ritirare l'oggetto ritrovato ne sia il legittimo proprietario, possessore o detentore ovvero il suo legale rappresentante o persona espressamente delegata al ritiro.

L'ufficio annota su apposito verbale di consegna le generalità, il recapito e gli estremi del documento di riconoscimento della persona a cui viene consegnato l'oggetto, informa l'interessato della necessità di dare notizia alle autorità competenti dell'avvenuto ritrovamento, qualora avesse presentato denuncia di furto o di smarrimento.

In caso di decesso del proprietario, l'ufficio provvede nei limiti dell'ordinaria diligenza affinché gli oggetti siano consegnati agli eredi o comunque a persona legittimata per legge.

Gli oggetti depositati o il loro prezzo non possono essere restituiti a minori o a persone che si trovino in manifesto stato di incapacità, se non accompagnati da chi ne abbia la legale rappresentanza.

## **Art. 9 - SPESE**

L'amministrazione comunale si riserva di chiedere al proprietario o al ritrovatore, nel caso il bene diventi di sua proprietà, il rimborso delle spese eventualmente occorse, come previsto dall'art. 929 del codice civile e che saranno corrisposte prima della consegna del bene.

## **Art. 10 - PREMIO AL RITROVATORE**

Il proprietario è tenuto a corrispondere al ritrovatore, qualora questi lo richieda, il premio previsto dall'art. 930 del codice civile.

L'ufficio rimane in ogni caso del tutto estraneo ai rapporti che possono sorgere ai sensi dell'art. 930 del codice civile tra proprietario e ritrovatore.

Le disposizioni sul premio dovute al ritrovatore non si applicano ai pubblici ufficiali e agli incaricati di pubblico servizio per le cose trovate in funzione dell'esercizio della loro attività.

## **Art. 11 - ACQUISTO DELLA PROPRIETA' DA PARTE DEL RITROVATORE**

Trascorso un anno dalla pubblicazione di cui al precedente art. 6 senza che il proprietario si sia presentato, l'oggetto oppure il suo prezzo, se le circostanze ne hanno richiesto la vendita, sarà messo a disposizione del ritrovatore. Lo stesso potrà ritirarlo entro 60 giorni dalla data di ricevimento dell'avviso trasmesso secondo le modalità ritenute più idonee in base alle circostanze concrete.

La consegna dell'oggetto al ritrovatore è subordinata al versamento delle eventuali spese di cui all'articolo 9 del presente regolamento.

Nel caso di persona delegata al ritiro la stessa dovrà presentarsi munita di delega firmata dal ritrovatore e fotocopia di un documento di identità in corso di validità del delegante.

Le disposizioni sull'acquisto della proprietà non si applicano ai pubblici ufficiali ed agli incaricati di pubblici servizi per le cose ritrovate in funzione dell'esercizio delle loro attività.

## **Art. 12 - ACQUISTO DELLA PROPRIETA' DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE**

Quando nessuno abbia chiesto la restituzione della cosa rinvenuta entro un anno dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio né il ritrovatore l'abbia ritirata entro i termini di cui all'art. 11 la cosa ritrovata è da ritenersi abbandonata ed in quanto tale il Comune ne acquista la proprietà per occupazione ex art. 923 comma 2 del codice civile.

Gli oggetti divenuti di proprietà del comune possono:

- a) essere alienati tramite asta pubblica o, qualora il valore stimato non superi l'importo di € 5.000,00, tramite procedura negoziata;
- b) essere destinati agli uffici dell'Amministrazione qualora presentino valore strumentale e comunque possano essere ritenuti utili ed idonei all'utilizzo da parte degli uffici comunali;
- c) essere ceduti gratuitamente ad istituti di beneficenza, enti pubblici, cooperative, associazioni ed altri enti senza fini di lucro aventi sede nel comune e/o operanti prevalentemente nel territorio comunale, con trattamento imparziale e paritetico adottando il principio della rotazione;

- d) essere eliminati qualora inutilizzabili, non conformi alle vigenti norme in materia di sicurezza ovvero che non è opportuno che rientrino in alcun modo nei circuiti commerciali.

### **Art. 13 - NORME DI RINVIO**

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rinvia a quanto disposto dalle normative vigenti in materia.

\* \* \* \* \*

*Norme di riferimento del Codice Civile*

*Art. 927 Cose ritrovate*

*Chi trova una cosa mobile (812) deve restituirla al proprietario, e, se non lo conosce, deve consegnarla senza ritardo al sindaco del luogo in cui l'ha trovata, indicando le circostanze del ritrovamento.*

*Art. 928 Pubblicazione del ritrovamento*

*Il sindaco rende nota la consegna per mezzo di pubblicazione nell'albo pretorio del comune, da farsi per due domeniche successive e da restare affissa per tre giorni ogni volta.*

*Art. 929 Acquisto di proprietà della cosa ritrovata*

*Trascorso un anno dall'ultimo giorno della pubblicazione senza che si presenti il proprietario, la cosa oppure il suo prezzo, se le circostanze ne hanno richiesto la vendita, appartiene a chi l'ha trovata.*

*Così il proprietario come il ritrovatore, riprendendo la cosa o ricevendo il prezzo, devono pagare le spese occorse.*

*Art. 930 Premio dovuto al ritrovatore*

*Il proprietario deve pagare a titolo di premio al ritrovatore, se questi lo richiede, il decimo della somma o del prezzo della cosa ritrovata.*

*Se tale somma o prezzo eccede 5,16 euro, il premio per il sovrappiù è solo del ventesimo.*

*Se la cosa non ha valore commerciale, la misura del premio è fissata dal giudice secondo il suo prudente apprezzamento.*

*Art. 931 Equiparazione del possessore o detentore al proprietario*

*Agli effetti delle disposizioni contenute negli artt. 927 e seguenti al proprietario sono equiparati, secondo le circostanze, il possessore e il detentore (1140).*